

Strumenti di contrasto alla violenza sulle donne con disabilità

di

F. Girelli*

SOMMARIO:1. L'importanza dell'informazione. – 2. Vulnerabili, meglio, più vulnerabili... - 3. ... soprattutto *persone*. – 4. L'importanza dell'istruzione. – 5. Giovanissime donne (e un Presidente).

1. L'importanza dell'informazione

Il *thema* della violenza sulle donne o, meglio, della violenza di genere impone, attesa la delicatezza delle questioni implicate, non solo, evidentemente, misure urgenti di contrasto, ma anche, e prima, una corretta, approfondita, analitica conoscenza del fenomeno affinché, appunto, tali misure risultino realmente efficaci. In questa direzione si è mosso di recente il legislatore con l'approvazione della legge 5 maggio 2022, n. 53 (Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere).

Esplicita è la finalità di questa normativa sancita all'art. 1: «La presente legge è volta a garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le donne al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno».

Viene quindi stabilito che «con cadenza triennale» l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica) e il SISTAN (Sistema statistico nazionale) effettuino «un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne», i cui indicatori debbono anche tener conto della presenza di figli minori di età (art. 2).

Le ipotesi di reato che si integrano quando si fa riferimento appunto alla violenza contro le donne sono particolarmente riprovevoli; un (terribile) elenco che rende drammaticamente idea di quanto ci occupa è rinvenibile all'art. 5, rubricato «Rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno e del Ministero della Giustizia», ove sono indicati i reati per i quali va rilevata in particolare la «relazione autore-vittima».

Sembra utile riportarli qui di seguito per meglio comprendere in cosa consistano effettivamente le condotte subite: omicidio, tentato omicidio, percosse, lesioni

* Professore associato di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Niccolò Cusano di Roma.

personali, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne, maltrattamenti contro familiari e conviventi, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, costrizione o induzione al matrimonio, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, interruzione di gravidanza non consensuale, sequestro di persona, violenza privata, violazione di domicilio, violazione degli obblighi di assistenza familiare, violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, prostituzione minorile, abbandono di persona minore o incapace, danneggiamento, estorsione, minaccia, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, circonvenzione di incapace, tratta di persone.

Tutto ciò è evidentemente orribile e, se possibile, diventa ancor più ripugnante nel momento in cui tali crimini vengono compiuti a danno di donne ancor più indifese, particolarmente "vulnerabili", secondo la terminologia oggi invalsa anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: le donne con disabilità¹.

Questa legge ha l'indubbio pregio di finalmente imporre la raccolta periodica e mirata di dati sulla violenza di genere, che possano così certificare lo stato dell'arte dei complessi problemi in essa implicati. Ancorché non venga esplicitamente previsto di selezionare come dato disaggregato il fatto che la vittima sia una persona con disabilità, l'art. 2 stabilisce che i quesiti impiegati dall'ISTAT «nella più recente indagine sulla sicurezza delle donne» possano essere integrati per soddisfare eventuali «nuove esigenze informative» al fine proprio di «una migliore comprensione e analisi del fenomeno e per l'individuazione di più efficaci misure per il contrasto della violenza contro le donne». Tale disposizione potrebbe costituire la base normativa perché appunto le rilevazioni forniscano dati anche per quanto concerne specificamente le violenze perpetrate nei confronti delle donne con disabilità.

In fondo durante l'iter di approvazione della legge era stata messa in luce la necessità di contemplare anche dati disaggregati che tenessero conto specificamente della variabile disabilità, in quanto i soli riferimenti espliciti all'abbandono di minore o incapace e alla circonvenzione di incapace (già presenti nella proposta di legge) non esauriscono certo tutto il quadro di violenze in effetti subite dalle donne con disabilità così come da tutte le altre donne. Allo stesso modo il previsto coinvolgimento nella raccolta dei dati dei centri antiviolenza, avrebbe

¹ Vedi, in proposito, R. SPANO, Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, *Diritti umani e persone vulnerabili, lectio magistralis* tenuta a Roma all'Università "La Sapienza" il 22 aprile 2022:

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/itervento_spano_20220503170732.pdf.
Vedi anche *infra* § 2.

dovuto far riferimento anche alla misura dell'accessibilità da parte delle donne con disabilità ai luoghi e ai servizi di questi centri².

L'esigenza di valorizzare questi aspetti, in fondo, è stata formalizzata anche in sede di approvazione finale della legge tramite la presentazione di due ordini del giorno (n. 9/2805/1 Versace e n. 9/2805/3 Noja), su cui il Governo ha espresso parere favorevole³.

Confidiamo, in ogni modo, che la suggerita interpretazione dell'art. 2 della legge concorra a colmare le lacune riscontrate, in modo da poter finalmente disporre di dati sulla peculiare posizione delle donne con disabilità, elaborati, peraltro, da soggetti istituzionali, il cui intervento conferisca un qualche crisma di ufficialità alle rilevazioni effettuate.

Non che in passato indagini sul profilo specifico che interessa non siano state effettuate, ma sono state realizzate su (encomiabile) iniziativa di privati e dunque anche con i limiti operativi che questo obiettivamente comporta.

Si pensi, ad esempio, alla pubblicazione nel 2020 del report della seconda edizione di VERA (*Violence, Emergence, Recognition and Awareness*), rilevazione frutto della collaborazione fra la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e l'Associazione Differenza Donna.

VERA 2 ha fornito comunque informazioni significative, seppure il campione non fosse particolarmente esteso: la fattibilità della concreta partecipazione all'indagine da parte di donne con disabilità costituisce essa stessa uno dei problemi che qualificano questo tipo di analisi ed è parimenti un dato da elaborare. Del resto, per alcune delle intervistate, già la lunghezza del questionario ha costituito un «deterrente» al suo completamento.

Giova mettere in luce alcune delle risultanze emerse: il 70,2% di queste donne ha una disabilità motoria, il 23,8% sensoriale ed il 14,6% intellettiva, relazionale o psichiatrica. Nel 6% la condizione di disabilità è conseguenza della violenza subita. I tipi di violenza oggetto del questionario sono quella fisica, psicologica, sessuale ed economica. Gli atti di violenza vengono nella maggior parte dei casi perpetrati in casa o all'interno della coppia ed è emerso come sussista una diffusa difficoltà per queste donne a riconoscersi come vittime e a riconoscere il tipo di violenza subita.

L'autore della violenza nella gran parte dei casi è persona nota alla vittima: il partner, un amico, un membro della famiglia, ma anche chi è chiamato ad assisterla in ambito sanitario o sociale. Nondimeno, si può subire violenza anche sul luogo di lavoro o sui social network o comunque in uno spazio virtuale.

Sono stati raccolti anche dati sulla violenza assistita o verosimile relativi a quegli episodi laddove i minori assistono alla violenza inflitta alle proprie madri: fatti particolarmente riprovevoli in sé ed anche perché inducono i minori a percepire come normale l'uso della violenza nelle relazioni affettive, producendo così una

² Cfr. S. LANCIONI, *Dateci i dati! Campagna per promuovere indagini sulla violenza contro le donne disabili*: <http://www.informareunh.it/dateci-i-dati-campagna-per-promuovere-indagini-sulla-violenza-contro-le-donne-disabili/> (28 marzo 2022).

³ Vedi *Atti Camera*, XVIII Legislatura, *Resoconto stenografico*, Assemblea, Seduta del 27 aprile 2022.

moltiplicazione di comportamenti violenti attraverso le generazioni. Accade anche che gli stessi figli siano oggetto di violenza.

Particolarmente preoccupante è altresì la giovane età delle ragazze che subiscono abusi sessuali: il 22,2% li ha subiti prima dei 16 anni, un dato che purtroppo lascia presumere che saranno vittime di abusi anche da adulte.

La discriminazione che colpisce le donne con disabilità è duplice: come donne e come persone disabili, risultando così esposte ad un doppio fattore di rischio. Lo studio rivela come molte abbiano percepito di aver subito violenza perché donne, non in quanto disabili, una consapevolezza, questa, da rimarcare, vista la generalizzata percezione nella società delle donne con disabilità come asessuate, come persone a cui la sessualità non può esser riferita. Resta fermo, in ogni modo, che la disabilità rappresenta un fattore di rischio, che anzi cresce in presenza di più forme di disabilità: il 77% delle donne con più disabilità sono maggiormente esposte al pericolo di subire violenza, mentre la percentuale scende (se così si può dire) al 61% per le donne con un solo tipo di disabilità.

Del resto il tipo di disabilità è un dato di sicuro rilievo: si pensi che l'88% di donne con disabilità psichiatrica è stata vittima di violenza, a fronte del 60% delle donne con una disabilità differente.

Sono state registrate anche forme di reazione all'abuso, che, in verità, risultano in crescita, eppure ancora diverse donne non denunciano per paura, in ragione della giovanissima età o perché si trovano nell'impossibilità materiale di denunciare oppure perché non riconoscono l'abuso subito.

I centri antiviolenza sono considerati lo strumento più utile per affrancarsi dalla soggezione alla violenza dal 34,5% delle intervistate; il 17,3% confida nell'aiuto di familiari e amici; il 16,8% reputa utile un supporto psicologico; per il 14,7% si tratta di cambiare un intero modello culturale, mentre per il 9,6% la via migliore è la conquista di una autonomia sempre maggiore⁴.

2. Vulnerabili, meglio, più vulnerabili...

Il problema della violenza contro le donne con disabilità è questione cruciale oggetto anche della Risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, adottata il 13 luglio 2021, ove, fra l'altro, è stato sottolineato come la pandemia da Covid-19 abbia aggravato ulteriormente la già difficile condizione di queste persone⁵.

⁴ Cfr. C. LAGANÀ, *Donne disabili che hanno subito violenza, i dati della seconda edizione della ricerca VERA*: <https://www.fondazioneeserono.org/disabilita/ultime-notizie-disabilita/donne-disabili-che-hanno-subito-violenza-dati-seconda-edizione-ricerca-vera/> (21.12.2020; da qui sono stati tratti i dati indicati nel testo).

⁵ Vedi: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/198/25/PDF/G2119825.pdf?OpenElement>. Sull'impatto della crisi pandemica sulla posizione delle persone con disabilità vedi A. LAMBERTI, *Emergenza sanitaria, Costituzione, soggetti deboli: vecchi e nuovi diritti alla prova della pandemia*, in *federalismi.it*, n. 6/2022, 195 ss.; F. MASCI, *P.N.R.R., delega al Governo in materia di disabilità e legge di bilancio 2022: per un*

Nell'ordinamento interno, poi, può registrarsi un'attenzione al tema anche negli ultimi provvedimenti adottati. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, volto a dare attuazione alla legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, aggiunge al Libro II del codice di procedura civile il Titolo IV-bis «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», il cui Capo III reca le «Disposizioni speciali»; ebbene la Sezione I di tale Capo III è intitolata «Della violenza domestica o di genere», che esordisce con l'art. 473-bis.40 (Ambito di applicazione) che così prescrive: «Le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori»⁶.

La (dovuta) regolazione a tutela dei soggetti vulnerabili può venir ricondotta, seppur non *sic et simpliciter*, al programma costituzionale di protezione dei cosiddetti «soggetti deboli»⁷. Del resto, «il diritto non può nulla contro il dato naturale [...] Ma può molto contro il rischio sociale che ne prende occasione. Tutelare le vulnerabilità significa spezzare il meccanismo sociale che conculca le persone in quanto donne, malati, omosessuali, allogeni, e via dicendo»⁸.

Ma in che senso le donne con disabilità, o le persone con disabilità in genere, possono essere ascritte alla categoria dei soggetti deboli o vulnerabili?

Intanto va fatta una precisazione: la condizione di debolezza o vulnerabilità è propria dell'intero genere umano sin dall'inizio dei tempi, «è un elemento costitutivo della condizione antropica». Della vulnerabilità, allora, non si può che avere «una concezione relativa», poiché dipende dai soggetti messi a raffronto e non necessariamente costituisce una condizione permanente⁹.

paradigma di tutela costituzionale che garantisca la riduzione del "disability divide", in Costituzionalismo.it, n. 3/2021, 109 ss.

⁶ Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 è pubblicato in *Gazz. Uff.*, Serie Generale, n. 243 del 17 ottobre 2022 - Suppl. Ordinario n. 38.

⁷ Vedi C. COLAPIETRO e F. GIRELLI, *Persone con disabilità e Costituzione*, Presentazione di Franco Modugno, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, 23 ss. Sul concetto di soggetto «debole» quale categoria giuridica vedi: M. AINIS, *I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale*, in *Politica del diritto*, n. 1/1999, 25 ss.; L. AZZENA, *Divieto di discriminazione e posizione dei soggetti «deboli». Spunti per una teoria della «debolezza»*, in C. Calvieri (a cura di), *Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale*, Atti del Seminario di Perugia del 18 marzo 2005, Giappichelli, Torino, 2006, 35 ss. Con particolare riferimento alle persone con disabilità: A. LORENZETTI, *Dis-eguaglianza e disabilità*, in M. Della Morte (a cura di), *La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale*, Atti del Convegno di Campobasso, 19-20 giugno 2015, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, 173 ss. (spec. 181 ss.). Da ultimo, nella prospettiva specifica della vulnerabilità, P. SCARLATTI, *I diritti delle persone vulnerabili*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022.

⁸ Così A. GENTILI, *La vulnerabilità sociale. Un modello teorico per il trattamento legale*, in *Rivista Critica del Diritto Privato*, n. 1/2019, 44.

⁹ Vedi M. LUCIANI, *Le persone vulnerabili e la Costituzione*: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/roma_2022-persone_vulnerabili_-_massimo_luciani_20220503170920.pdf (22 aprile 2022).

Il punto è che la «nozione di vulnerabilità si presta a svariate letture, tutte incentrate sulla persona umana, colta nelle diverse fasi della vita e nelle relazioni con gli altri»¹⁰.

La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha dato una «connotazione volutamente aperta del concetto di vulnerabilità», ma resta fermo che ad essa possano essere ricondotte senz'altro le persone con disabilità e le donne vittime di violenza domestica¹¹.

Le persone di cui ci occupiamo recano allora in sé una doppia cifra di vulnerabilità: la condizione di donna che subisce violenza e la disabilità; a tacere, poi, per usare le parole della Corte costituzionale, della «vulnerabilità di donne che versino in situazioni sociali ed economiche disagiate»¹².

Ma se, come detto, la vulnerabilità è propria di ogni essere umano, in questi casi pare più utile parlare di soggetti *particolarmente* vulnerabili o, se si vuole, *più* vulnerabili di altri.

Nel caso delle donne con disabilità, per di più vittime di violenza, questa più intensa condizione di vulnerabilità appare evidente già *in rerum natura*, nella fisicità del loro corpo.

E proprio il corpo, paradossalmente, può costituire la lente attraverso la quale individuare correttamente, anzi *costituzionalmente*, la loro posizione giuridica e sociale.

3. ...soprattutto *persone*

L'approccio alla disabilità nella prospettiva del corpo solo apparentemente potrebbe sembrare riduttivo. Collocandosi in questa prospettiva, infatti, non si vuole certo intendere che la disabilità sia solamente fisica. È noto, ad esempio, come una particolare condizione genetica possa incidere sulle capacità intellettive di una persona, senza implicare necessariamente difficoltà motorie. Anche in questo caso, com'è evidente, la disabilità è intimamente connessa, riconducibile (*rectius*) al corpo, poiché il genoma costituisce la componente di base dell'organismo che contiene il "programma" del suo potenziale sviluppo.

Che le persone con disabilità siano appunto *persone* come tutte le altre è fuori discussione, eppure non sembra inutile ribadirlo e ribadirlo con forza. Lo spirito di concretezza, che deve guidare chi si accosta ad un tema così delicato, qual è quello *delle* disabilità, impone di non poter dar nulla per scontato. Ed è proprio in quest'ottica che si è prescelto di muovere l'analisi dalla dimensione esteriore, fisica

¹⁰ Così S. SCIARRA, *Intervento* svolto in occasione della *lectio magistralis* del Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo tenuta a Roma all'Università "La Sapienza" il 22 aprile 2022: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/sciarra_discussant_spano_finale_20220503170804.pdf.

¹¹ Sul punto P. SCARLATTI, *Tutela dei diritti e trattamento dei detenuti vulnerabili. A proposito del recente caso Sy contro Italia*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1/2022, 547-548.

¹² Vedi Corte cost., 9 marzo 2021, n. 33 e, da ultimo, Corte cost., 28 marzo 2022, n. 79.

(nel senso sopra chiarito) della persona, in quanto consente di mettere con immediatezza a fuoco i problemi di fondo che abbiamo di fronte.

Le persone con disabilità, proprio perché *persone*, sono dunque identificabili nella unità sinodale di mente e fisico: se una persona non è nelle condizioni di fare la corsa ad ostacoli, è forse meno persona di chiunque altro? Se una persona non è in grado di effettuare anche il più semplice calcolo matematico, è forse anche lei meno persona di chiunque altro? La risposta a queste due domande (retoriche) non può naturalmente che essere “no, certo che no”. E sia chiaro: queste due ipotetiche persone in ragione della loro specifica condizione non riescono affatto a svolgere le attività indicate, quindi nemmeno le svolgono *diversamente* rispetto ad altri, proprio perché sono “persone con disabilità”. Questa formula definitoria, del resto, rappresenta la scelta terminologica ora “consacrata” nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 18/2009) ed è da preferirsi all’espressione “soggetti diversamente abili”, in quanto appare più aderente alla realtà ed al contempo sottolinea la pienezza dell’essere persona di chi appunto ha una disabilità anche grave.

Ciò posto, che la disabilità sussista non solo in ragione della particolare condizione fisica di una persona, ma anche, e in misura consistente, per via del contesto che gli individui trovano intorno a sé, non sfugge certamente: proprio la dimensione relazionale, sociale risulta centrale in questa riflessione che ha il corpo quale punto focale. La disabilità, peraltro, viene “misurata”, oltre che “sul corpo” delle persone, tenendo conto altresì dell’ambiente in cui esse vivono, secondo l’approccio integrato (medico e sociale) proprio della «Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute» (ICF), di recente rinnovata dall’OMS¹³.

Essenziale, in quest’ottica, allora è comprendere che la disabilità non va edulcorata, santificata o peggio nascosta, ma in quanto manifestazione della persona umana va vista e riconosciuta come tale, senza infingimenti.

Il punto è che «le differenze non sono riducibili come diseguaglianze; vanno accettate, anzi vanno valorizzate perché più noi ci rendiamo conto che le differenze sono importanti, per quel che richiamano anche in termini valoriali di rispetto e di importanza della persona, più la società in qualche modo diventa per così dire più umana. // Questo è il grande interrogativo che assilla i sociologi oggi: riuscire a immaginare relazioni sociali umane»¹⁴.

Secondo il programma costituzionale repubblicano la realizzazione della «pari dignità sociale» è funzionale al «pieno sviluppo della persona umana»¹⁵.

¹³ Vedi S. DE CARLI, *Publicato l’ICF2020: perché parlare di funzionamento in tempi di pandemia è cruciale*: [http://www.vita.it/it/article/2020/10/20/publicato-licf2020-perche-parlare-di-funzionamento-in-tempi-di-pandem/157071/#:~:text=Anche%20la%20pandemia%20aumenter%C3%A0%20i,aiuta%20a%20non%20medicalizzarci%20troppo](http://www.vita.it/it/article/2020/10/20/publicato-licf2020-perche-parlare-di-funzionamento-in-tempi-di-pandem/157071/#:~:text=Anche%20la%20pandemia%20aumenter%C3%A0%20i,aiuta%20a%20non%20medicalizzarci%20troppo.). (20 ottobre 2020).

¹⁴ M. COLASANTO, *Conclusioni*, in F. Girelli (a cura di), *Lavoro e disabilità. Disciplina normativa e percorsi di inserimento*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, 113.

¹⁵ Cfr. F. MODUGNO, *I diritti del consumatore: una nuova «generazione» di diritti?*, in *Scritti in onore di Michele Scudiero*, III, Jovene, Napoli, 2008, 1371.

Se, allora, il principio personalista innerva l'intera trama del tessuto costituzionale, non c'è ragione *costituzionale*, appunto, per cui da tutto ciò *alcune persone* vengano escluse.

Il corpo, il σώμα, plasmato magari da una peculiare condizione genetica, connota la persona con disabilità, che, in quanto *persona*, non solo, come le altre, è collocata al centro del disegno costituzionale, ma gode altresì della specifica protezione riconosciuta ai cosiddetti «soggetti deboli»¹⁶.

Tale locuzione viene qui impiegata non certo per rimarcare uno stato di minorità, ma per sottolineare come la Repubblica esiga l'adempimento da parte di ognuno (sia soggetti privati sia istituzioni pubbliche) dei doveri di solidarietà sociale *ex art. 2 Cost.*, affinché realmente *tutti* i cittadini abbiano «pari dignità sociale», condizione, come detto, strumentale al «pieno» sviluppo della personalità (art. 3 Cost.)¹⁷: solo così si costruisce una società *autenticamente* inclusiva, ovvero sia pronta a plasmare se stessa per accogliere tutte le diversità. E con specifico riferimento alle persone con disabilità si impone particolarmente uno sforzo di coinvolgimento delle stesse secondo la logica del «*nothing about us, without us*», canone ispiratore della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 18/2009), che si qualifica altresì per aver accolto «la prospettiva del cosiddetto modello “bio-psico-sociale” della disabilità»¹⁸.

4. L'importanza dell'istruzione

La base dell'obiettivo costituzionalmente imposto di autentica inclusione sociale va rinvenuta nella possibilità (concreta) di instaurare relazioni con gli altri: il cuore della tutela costituzionale delle persone con disabilità consiste proprio nella salvaguardia e valorizzazione delle loro specifiche esigenze di socializzazione, già sottolineate nella storica sentenza della Corte costituzionale n. 215/1987 (non a caso in tema di inclusione scolastica) e poi costantemente ribadite nella giurisprudenza costituzionale successiva.

L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, anzi, consentirebbe di enucleare quello che è stato definito il «nuovo diritto alla socializzazione» delle persone con disabilità¹⁹.

¹⁶ Vedi *supra* § 2.

¹⁷ Sulla «pari dignità sociale» vedi G. FERRARA, *La pari dignità sociale (Appunti per una ricostruzione)*, in *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli*, II, Giuffrè, Milano, 1974, 1089 ss.; più di recente: A. APOSTOLI, *La dignità sociale come orizzonte della uguaglianza nell'ordinamento costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2019; P. ZUDDAS, *La pari dignità sociale a tre dimensioni. Posizione giudizio trattamento*, Cedam, Milano [Padova], 2019.

¹⁸ Vedi G. ARCONZO, *I diritti delle persone con disabilità. Profili costituzionali*, Franco Angeli, Milano, 2020, 52.

¹⁹ Vedi S. SCAGLIARINI, «L'incessante dinamica della vita moderna». *I nuovi diritti sociali nella giurisprudenza costituzionale*, in E. Cavasino, G. Scala e G. Verde (a cura di), *I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia: il ruolo della giurisprudenza*, Atti del Convegno annuale del Gruppo di Pisa, Trapani 8-9 giugno 2012, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, 247 ss.

Il primo pilastro, su cui è fondato questo «nuovo diritto» (che, invero, si atteggia a vero e proprio “meta-diritto”), è il riconoscimento del diritto all’istruzione²⁰, in quanto solo grazie ad un efficace inserimento degli studenti disabili nelle scuole è ipotizzabile un realistico e concreto percorso di inclusione sociale, che, ove possibile, contempra anche una proficua integrazione nel mondo del lavoro. Del resto, nella prospettiva costituzionale è «soprattutto la *qualità* del lavoro [...] che conta» ovverosia «la capacità delle forme di organizzazione del lavoro di garantire lo sviluppo della personalità del singolo nel confronto con gli altri»²¹. In questo senso emblematica appare la sentenza della Corte costituzionale n. 163/1983 laddove afferma: «non sono costituzionalmente, oltre che moralmente, ammissibili esclusioni e limitazioni dirette a relegare su un piano di isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti nella loro efficienza fisica o mentale, hanno invece pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro».

Resta il fatto che riuscire a far convivere le diversità non è (seppur doveroso) un percorso semplice, anche perché in esso non ci si può esimere dal confrontarsi anche con le questioni più delicate.

Si pensi, ad esempio, alla sessualità, che non va certo immiserita, riducendola alla sola fisicità, ma che – è ovvio – reclama il corpo come attore protagonista. Il tema è di una importanza e delicatezza tale che certamente non può qui esser sviscerato, nondimeno si può ricordare come in altri ordinamenti sia stata disciplinata la figura professionale dell’assistente sessuale. Nella Legislatura appena conclusa (la XVIII) sono state presentate alla Camera dei deputati le proposte di legge n. 1876 «Disposizioni in materia di assistenza all’emotività, all’affettività, alla corporeità e alla sessualità per le persone con disabilità» e n. 963 «Istituzione della figura dell’educatore al benessere sessuale per le persone disabili». Al di là delle norme che in materia il legislatore vorrà poi realmente dettare, un qualsivoglia ragionamento sulla sessualità delle persone con disabilità non può certo prescindere dalle condizioni di contesto socio-culturale, nell’ambito del quale viene appunto avanzato: la configurabilità stessa di un «diritto alla sessualità», che esiga

²⁰ Sul diritto fondamentale all’istruzione delle persone con disabilità vedi, naturalmente, S. TROILO, *Tutti per uno o uno contro tutti? Il diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica dei disabili nella crisi dello Stato sociale*, Giuffrè, Milano, 2012 e, più di recente, G. MATUCCI (a cura di), *Diritto all’istruzione e inclusione sociale. La scuola «aperta a tutti» alla prova della crisi economica*, Franco Angeli, Milano, 2019; A. LAMBERTI, *Il diritto all’istruzione delle persone con disabilità e inclusione scolastica*, Prefazione di Francesco Paolo Casavola, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020; C. COLAPIETRO e F. GIRELLI, *Persone con disabilità e Costituzione*, cit., 92 ss. (per gli strumenti di tutela spec. 139 ss. nonché, se si vuole, F. GIRELLI, *La garanzia del diritto fondamentale all’istruzione delle persone con disabilità*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 3/2020); G. ARCONZO, *I diritti delle persone con disabilità*, cit., 187 ss. Da ultimo: A. LAMBERTI, *Il diritto all’istruzione delle persone con disabilità: prospettive di tutela multilevel*, in *Consulta Online*, n. III/2022; ID., *Il Diritto all’istruzione delle persone con disabilità: tutela giurisdizionale ed equilibrio di bilancio*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 3/2022; G. MATUCCI, *Persona, formazione, libertà. L’autorealizzazione della persona con disabilità fra istruzione e legal capacity*, Franco Angeli, Milano, 2021.

²¹ Così M. LUCIANI, *La produzione della ricchezza nazionale*, in M. Ruotolo (a cura di), *La Costituzione ha 60 anni: la qualità della vita sessant’anni dopo*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, 255.

poi di essere garantito, potrebbe in effetti rappresentare «una delle cartine al tornasole di più processi culturali in atto nella società e che riguardano tutti»²².

Ed è allora importante ricordare che ogni 3 dicembre si celebra la Giornata internazionale delle Persone con Disabilità perché questo evento mette a fuoco il fatto che c'è ancora una larga parte dell'umanità, che troppo spesso non si vede riconosciuto appieno il proprio ruolo all'interno del genere umano: iniziative come questa servono proprio ad incidere sul contesto socio-culturale, in cui le persone con disabilità e le loro famiglie si trovano a confrontarsi quotidianamente.

L'approccio culturale per cui da una parte ci siano i c.d. "normali" e dall'altra i "disabili" ancor oggi fatica ad esaurirsi. Occorre invece rendersi conto che su questo nostro piccolo terzo pianeta esiste un unico genere umano, fatto di persone, ognuna con le sue peculiarità, ognuna con la sua dignità: il punto è che la disabilità è una delle tante manifestazioni della persona umana, collocata, come ricordato, al centro del programma costituzionale repubblicano.

La disabilità, peraltro, è una condizione che può anche sopravvenire per via degli imprevedibili accadimenti della vita; anzi, la pandemia da Covid-19, che tra l'altro ci ha costretti ad «una interazione sociale [...] senza i corpi»²³, ha dimostrato nei fatti come nessuno possa considerarsi immune da situazioni di fragilità personale o sociale.

Una società consapevole di tutto ciò si comincia a costruire a scuola, ove si trova terreno fertile nei bambini, che porterà i suoi frutti, se adeguatamente arato e coltivato; se, secondo le (chiare) indicazioni della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa [Corte cost. n. 275/2016; Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2017, n. 2023; Cons. Stato (Parere definitivo), Sez. I, 15 marzo 2021, n. 403], verranno impiegate le necessarie risorse pur in un quadro economico non certo roseo: ma di fronte alla «tirannia del danaro» occorre «dispiegare [...] i mezzi della *cultura* del costituzionalismo e della *forza* del diritto costituzionale»²⁴.

5. Giovanissime donne (e un Presidente)

E proprio nel mondo dei bambini e delle bambine (forse non è un caso) si può trovare qualche riferimento per provare a svolgere delle considerazioni conclusive sulle implicazioni della relazione fra il corpo e la disabilità.

Da qualche tempo fra le bambole in vendita è disponibile anche la Barbie sulla sedia con le ruote. Questa immagine non ha trovato un favore generalizzato; se ne possono ben comprendere le ragioni: il primo impatto emotivo che questo tipo di giocattolo può suscitare può essere tanto intenso, quanto negativo, se non altro perché realizzare un prodotto con tali sembianze potrebbe sembrare un'operazione commerciale di dubbio gusto.

²² Vedi A. ROTELLI, *I diritti della sfera sessuale delle persone con disabilità*, in *Questione Giustizia*, n. 2/2016, 256.

²³ Vedi A. STERPA, *Diritto e corpo. Elementi per una questione*, in *federalismi.it*, n. 11/2021, 186.

²⁴ Vedi M. LUCIANI, *Danaro, politica e diritto*, in *Rivista di Diritto Costituzionale*, 2006, 26.

Che la disabilità non sia affatto un gioco è fuor di dubbio: per averne conferma basta rivolgersi alle persone che sulla propria pelle vivono questa condizione od anche a chi vive loro vicino.

Nondimeno, la scelta della casa produttrice della Barbie non si presta ineluttabilmente ad una lettura negativa.

Questa bambola in fondo dà un messaggio importante: la disabilità è una condizione che riguarda tutti, non solo pochi sfortunati, anche perché chiunque può diventare disabile temporaneamente o permanentemente²⁵. Non solo, qui a venir rappresentata è una giovane donna con disabilità. E, se non si può negare che «i problemi si aggravano ulteriormente» allorquando ad essere disabile è proprio una donna, ad esempio in ambito lavorativo²⁶, nemmeno si possono disconoscere i positivi traguardi raggiunti dalla normativa eurounitaria di contrasto alla discriminazione delle persone con disabilità, tra cui va senz'altro ricordata la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 (recepita in Italia con il d. lgs. 9 luglio 2003, n. 216), che stabilisce appunto un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro²⁷.

Nessuno, dunque, anche solo per motivi egoistici, potrebbe ragionare in questi termini: “la cosa non mi riguarda, non mi interessa”. Nemmeno Barbie, che rappresenta l'immagine stereotipata per antonomasia della bellezza e del vigore del corpo giovanile.

Che poi le bambine o i bambini quando giocano con le bambole possano scegliere tra i personaggi delle storie, che inventano, anche persone che si muovono con la sedia con le ruote non sembra affatto comportare ricadute negative; tutt'altro: la possibilità di una costruzione plurale del gioco, che contempi anche le differenze fra le persone, riscontrabili in fin dei conti nella realtà dei rapporti umani, può ben venir declinata in termini di *opportunità*.

L'auspicio, allora, è che non occorra scomodare concetti come la «prima categoria formale assiomatica» ossia «l'autorelazione del singolo con sé come unità psico-fisica», radicata nell'art. 13 Cost.²⁸, perché venga compreso che Barbie resta Barbie anche se ora si muove su una sedia con le ruote.

Un'ultima notazione su bambine, violenza e disabilità.

Alcuni mesi fa il Presidente della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, si è recato nella città di una bambina di undici anni con la sindrome di Down, Embla

²⁵ Emblematiche in proposito sono le riflessioni di R. F. MURPHY, *Il silenzio del corpo*. Antropologia della disabilità [1990, 1987], Edizione italiana a cura di R. Medeghini, Traduzione di E. Valtellina, Erickson, Trento, 2017.

²⁶ Cfr. G. DE SANTIS, *Lavoro e disabilità: una nuova linea di riflessione e ricerca*, in F. Girelli (a cura di), *Lavoro e disabilità. Disciplina normativa e percorsi di inserimento*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, 20.

²⁷ Vedi R. CERA, *Tutela e non discriminazione delle persone con disabilità nella normativa dell'Unione europea*, in C. Colapietro e A. Salvia (a cura di), *Assistenza, inclusione sociale e diritti delle persone con disabilità. A vent'anni dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, 317 ss. (sulla Direttiva 2000/78/CE spec. 320 ss.).

²⁸ Vedi F. MODUGNO, *I «nuovi diritti» nella Giurisprudenza Costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1995, 11.

Ademi, per accompagnarla personalmente a scuola dopo aver saputo che era stata vittima di atti di bullismo.

Tanto da condannare sono questi ultimi, tanto ammirevole è la scelta di questo Presidente che ha voluto in concreto indicare quale tipo di società intende costruire per il suo Paese; e quello da lui compiuto è senz'altro uno degli atti "più presidenziali" che un capo di Stato possa mai compiere nel corso del proprio mandato.

È il senso di umanità che è dentro ognuno di noi a reclamare un atteggiamento analogo a quello del Presidente della Macedonia del Nord; ed è, per noi italiani, la Costituzione della Repubblica ad imporlo.

dirittifondamentali.it